

VOUCHER: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE n. 96/2017

Pubblicata e immediatamente in vigore dal 23 giugno la legge di conversione del d.l. 50/2017 con cui, fra gli altri interventi, sono stati “riabilitati” i voucher con nuove regole e nuove procedure per tracciare le prestazioni.

Con Nota Ufficio Stampa di Palazzo Chigi del 22 giugno 2017 si avvisa che **l'INPS emanerà entro il 30 giugno una circolare per illustrare le nuove procedure e varerà il 10 luglio** la piattaforma telematica che non consentirà, a questo riguardo, l'insorgenza di abusi o di rapporti lavorativi irregolari.

Due tipologie

La nuova disciplina prevede alcune regole di base comuni, a cui si aggiungono disposizioni differenti a seconda che il lavoro occasionale sia utilizzato da una persona fisica o da un datore di lavoro (impresa, professionista, pubblica amministrazione), più altre specifiche per il settore agricolo e la pubblica amministrazione. L'insieme delle disposizioni riguardanti il lavoro occasionale effettuato:

- **libretto famiglia** a vantaggio di una persona fisica ,
- **contratto di prestazione occasionale (“PrestO”)** per le imprese

Non possono essere utilizzati lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso soggetto, rapporti di lavoro dipendente o collaborazioni coordinate in corso o cessati da meno di 6 mesi.

Libretto Famiglia

Per chi si può usare:

- piccoli **lavori domestici**,
- lavori di **giardinaggio**,
- di **pulizia** o di **manutenzione**,
- **assistenza** domiciliare ai **bambini e persone anziane**
- **insegnamento** privato supplementare

Caratteristiche:

- il costo per la famiglia è di **12 € per ogni ora** di lavoro, al quale corrisponde una retribuzione oraria **netta di 10,00 €**
- **procedura da seguire:**
 - L'utilizzatore dovrà acquistare **preventivamente**, attraverso un'apposita procedura INPS, un libretto nominativo;
 - Almeno **un'ora prima** dell'inizio della prestazione, si dovranno comunicare i dati identificativi della prestazione: identità del lavoratore, luogo di svolgimento della prestazione, orario di inizio e fine, tipo di mansione svolta, compenso pattuito;
 - **Entro il giorno 15 del mese successivo**, l'INPS provvederà al pagamento del compenso al prestatore attraverso **Bonifico Bancario**.
- **limiti di utilizzo:**
 - Ogni **utilizzatore**, con riferimento alla **totalità dei lavoratori**, potrà erogare compensi per un **massimo di 5.000 €** per ogni anno civile;
 - Ogni **lavoratore**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**, potrà percepire compensi per un **massimo di 5.000 €** per ogni anno civile;
 - Tra lo **stesso utilizzatore e lavoratore**, l'importo dei compensi non dovrà essere superiore a **2.500 €**.

Il contratto di lavoro occasionale per le aziende

Possono utilizzarlo:

- **le aziende fino a 5 dipendenti**
- **enti locali ma solo per esigenze temporanee** o eccezionali come :
 1. nell'ambito di **progetti speciali per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza** o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
 2. per lo svolgimento di **lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali** improvvisi;
 3. per **attività di solidarietà,**
 4. per l'organizzazione di **manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.**
- **Le aziende agricole** , ma solo per l'utilizzo di **lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli e categorie particolari come pensionati, studenti disoccupati , percettori di sostegni al reddito.**

Sono escluse totalmente:

- le aziende **settore edile e minerario**
- le aziende che operano nell'ambito di **contratti di appalto.**

Caratteristiche:

- Limite minimo di utilizzo quattro ore (pari ad €36,00)
- Retribuzione oraria: **9 euro netti** (12,5 lordi , con contributo previdenziale pari al 33% e 3,5 % per il premio INAIL)
- Tetto di spesa complessivo per il datore di lavoro: **5mila euro annui** , max 2500 allo stesso prestatore di lavoro.
- Tetto di reddito per ciascun lavoratore: 5000 euro annuali totali, max 2500 con lo stesso datore di lavoro (per pensionati, disoccupati, studenti con meno di 25 anni, e percettori di sostegni al reddito i compensi vanno conteggiati per il 75%).
- Obbligo di comunicazione preventiva della prestazione almeno un' ora prima e anche dell'eventuale non effettuazione o revoca.
- Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro.

Sanzioni:

In caso di superamento dei limiti di reddito/spesa e comunque in caso id superamento delle 280 ore/annue il rapporto di lavoro sarà trasformato a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione si applica la sanzione amministrativa economica da euro 500 a 2500.